



P.A. CROCE BIANCA ^{OD}
SANT'ILARIO D'ENZA - GATTATICO - CAMPEGINE V



REGOLAMENTO GENERALE

MODIFICATO NELL'ASSEMBLEA DEL 22 NOVEMBRE 2019

La Presidente
Barbara Bigi

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 CONTENUTO

Il presente regolamento prevede modalità e tempi per assicurare ai soci-volontari una completa, costante e tempestiva informazione sull'attività dell'associazione e dei suoi organi, le forme di partecipazione Amici croce Bianca.

Definisce modalità e tempi per l'elezione del consiglio direttivo, ne disciplina il funzionamento, contiene la normativa per l'attribuzione di incarichi specifici ai suoi componenti e disciplina elezione e funzionamento dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri.

TITOLO 1° - SOCI-VOLONTARI, SOCI-VOLONTARI-ONORARI VOLONTARI-OCCASIONALI, E AMICI CROCE BIANCA

CAPO 1° SOCI-VOLONTARI

Art. 2 DEFINIZIONE

Sono soci-volontari le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, che sono mosse da spirito di solidarietà, che intendono partecipare alle attività sociali e che danno la loro piena disponibilità a svolgere i compiti loro assegnati in modo personale, spontaneo e gratuito, assumendo nel contempo l'obbligo inderogabile all'assolvimento integrale degli impegni assunti.

Art. 3 TESSERA SOCI-VOLONTARI E SOCI-VOLONTARI-ONORARI

E' obbligatoria la tessera sociale del modello approvato dal consiglio direttivo e soggetta a rinnovo annuale.

Art. 4 DECADENZA

Oltre al recesso e all'esclusione, contemplati dall'art.10 dello Statuto, è prevista la decadenza che viene dichiarata:

- a) In caso di mancato pagamento della quota sociale, qualora venga applicata, decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'invio del sollecito formale
- b) quando, a fine anno, venga accertata la mancata esecuzione, senza tempestivo, giustificato motivo, del numero minimo di servizi stabilito dallo specifico regolamento; in quest'ultimo caso, prima di pronunciare la decadenza, viene esplicito il tentativo di convincimento a riprendere l'attività normale.

Art. 5 ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Da parte dell'assemblea, annualmente, in sede di approvazione degli indirizzi programmatici per l'attività futura e l'individuazione delle risorse economiche per la loro attuazione, può essere deciso, per la generalità dei soci, l'esonero dal pagamento della quota sociale, tenuto conto delle spese che gravano sul volontario per effettuare gli spostamenti, dal domicilio alla sede e viceversa, al fine di compiere i turni.

CAPO 2° SOCI-VOLONTARI E SOCI-VOLONTARI-ONORARI

Art. 6 PREROGATIVE

Al socio-volontario, il quale ha maturato un'anzianità di almeno 15 anni, senza aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari, che, per ragioni di età o per inidoneità fisica, non è in grado di svolgere le attività istituzionali, è attribuita la qualifica di "socio volontario onorario" potrà svolgere mansioni per la manutenzione/logistica, sede, mezzi, uffici e collaborazione con i vari settori conservano la titolarità dei diritti di elettorato attivo e passivo. E' pure riconosciuto il diritto all'uso della divisa limitatamente alle manifestazioni ufficiali.

CAPO 3° VOLONTARI-OCCASIONALI

Art. 7 VOLONTARI OCCASIONALI

Sono volontari-occasionalisti coloro i quali prestano direttamente attività occasionale gratuita di qualsiasi tipo, non rientranti nei servizi istituzionali.

CAPO 4° AMICI CROCE BIANCA

Art. 8 AMICI CROCE BIANCA

Sono persone che sostengono l'Associazione con una quota annuale, detto versamento ha la durata dell'anno solare.

La quota annuale viene approvata dal consiglio Direttivo.

TITOLO 2° - ORGANI

CAPO 5° - ASSEMBLEA

Art. 9 PRESIDENZA

Nel caso di assenza o di impedimento rispettivamente del presidente e del vice presidente la presidenza spetta, nell'ordine, al componente del consiglio direttivo che ha riportato il maggior numero di voti nella elezione di quell'organo.

Art. 10 DEPOSITO DEL MATERIALE

Il materiale relativo alle questioni iscritte all'ordine del giorno deve essere depositato per la consultazione, nel locale del centralino, venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 11 DISERZIONE DELLA RIUNIONE D'ASSEMBLEA

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, l'assemblea (sia essa ordinaria, straordinaria, di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione) è dichiarata deserta.

Art. 12 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

La riunione dell'assemblea, la cui convocazione è stata richiesta dai soci-volontari, a norma dell'art. 18, dello Statuto, deve tenersi non oltre trenta giorni da quello in cui la richiesta è

presentata al presidente, e deve contenere gli argomenti precisi e completi di cui si chiede la trattazione.

Art. 13 DECISIONI

Non possono essere adottate decisioni su questioni non iscritte all'ordine del giorno o per le quali non sia avvenuto il deposito del materiale relativo nei tempi e nei modi indicati dal precedente art.10.

CAPO 6° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 DURATA IN CARICA

La durata in carica del consiglio direttivo e degli altri organi elettivi, stabilita in quattro anni dall'art. 24 dello Statuto, decorre dalla data di insediamento del consiglio medesimo.

Art. 15 TERMINE PER IL RINNOVO

Le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e degli altri organi elettivi devono tenersi nel periodo delle quattro settimane che precedono la scadenza, calcolata tenendo conto della data di insediamento e la loro data è fissata dallo stesso consiglio. Di norma le operazioni di voto coincidono con l'assemblea annuale di bilancio.

Art. 16 COMMISSIONE ELETTORALE

Contemporaneamente alla fissazione della data delle elezioni il consiglio direttivo procede alla nomina della commissione elettorale, la quale ha il compito di compiere le operazioni di preparazione e di svolgimento delle operazioni elettorali. Essa è costituita da cinque membri, scelti fra i soci-volontari e soci-volontari-onorari, ad uno dei quali, al momento della nomina, è attribuito il compito di coordinatore.

Sia il coordinatore che i componenti devono rilasciare dichiarazione contenente l'intendimento di non candidarsi per il consiglio direttivo e per il collegio dei probiviri; nel caso di decisione di organo di controllo monocratico, cioè con revisore legale iscritto all'albo, non ci saranno elezioni per questo organo.

Nel momento in cui il coordinatore o uno dei componenti della commissione elettorale manifesti, nelle forme stabilite, l'intenzione di presentare la propria candidatura per una delle cariche suddette è tenuto a darne tempestiva comunicazione al presidente, il quale ne promuove l'immediata sostituzione da parte del consiglio direttivo, senza che ciò comporti conseguenza alcuna per le operazioni già compiute.

La commissione è tenuta ad insediarsi sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 17 PARTECIPAZIONE

La commissione, subito dopo la sua nomina, invia a tutti i soci-volontari e onorari la comunicazione scritta dell'elezione, con invito a ciascuno a far presente, a mezzo del modulo allegato alla partecipazione, l'intenzione a presentare la propria candidatura per l'elezione del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri. Tale comunicazione viene affissa all'albo della sede per 20 giorni. E' consentita la presentazione della candidatura per uno solo degli organi suddetti.

L'intenzione di candidarsi deve pervenire alla commissione entro i ventuno giorni che precedono la data delle elezioni.

Non possono essere ammesse le candidature dei soci volontari che rispettivamente nel biennio precedente abbiano subito un richiamo scritto e nel quadriennio abbiano ricevuto una sospensione dal servizio, calcolati con riferimento alla data stabilita per le elezioni. I candidati alla carica di componente dell'organo di controllo almeno uno DEVE ESSERE PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 18 ELENCHI DEI CANDIDATI

Scaduto il termine fissato per la manifestazione dell'intento a presentare la propria candidatura la commissione elettorale compila, seguendo l'ordine alfabetico, l'elenco dei candidati per la elezione del consiglio direttivo.

La commissione, sia sulla base degli intendimenti manifestati che dalle proposte formulate dal consiglio direttivo, forma l'elenco dei candidati. Il numero minimo di candidati per ciascun organo deve essere:

- da 12 a 22 per il consiglio direttivo secondo la scelta da 7 a 13 consiglieri e cioè:
12 candidati se il numero dei consiglieri è di 7,
16 candidati se il numero dei consiglieri è 9,
19 candidati se il numero dei consiglieri è 11
22 candidati se il numero dei consiglieri è 13
- sei per il collegio dei probiviri
- quattro quando è collegiale per i due componenti oltre al revisore legale

Gli elenchi dei candidati restano affissi all'albo della sede nei quindici giorni che precedono le elezioni.

Art. 19 CONTENUTO DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione, di cui al precedente art. 16, deve contenere anche le seguenti informazioni e norme:

- a) luogo e orario, non inferiore a sei ore, in cui si svolgono le operazioni di voto;
- b) uso della scheda segreta, costituita da un modulo in carta bianca, opaca, di formato e qualità unici, preventivamente autenticata con timbro dell'associazione e la firma del coordinatore della commissione elettorale, contenente l'elenco dei candidati per i tre organi affiancati ciascuno di essi da un numero di righe pari al numero massimo di voti che possono essere espressi;
- c) uso esclusivo della matita fornita dalla commissione elettorale;
- d) espressione del voto, all'interno della cabina, mediante apposizione del segno di croce a fianco del nominativo dei candidati prescelti e/o con l'aggiunta di nominativi da scrivere nell'apposito spazio, con l'avvertenza che per il consiglio direttivo possono essere votati fino ad un massimo di candidati pari al max. n.° deciso in sede di assemblea per il rinnovo, attingendo anche ai nominativi del libro dei soci, consultabile nella sala delle operazioni; per il collegio dei probiviri possono essere votati fino ad un massimo di tre nominativi, mentre per l'organo di controllo si può votare due nominativi se collegiale.

Art. 20 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

Nella sala in cui si svolgono le operazioni è vietato affiggere liste di candidati o materiale che in qualsiasi maniera e forma riguardi le elezioni.

La commissione elettorale, della quale tre componenti devono essere sempre presenti, vigila sul regolare svolgimento delle operazioni, si pronuncia, con decisione unanime, su ogni questione relativa, facendo risultare il tutto nel verbale.

I reclami e le contestazioni sullo svolgimento delle operazioni e contro le decisioni della commissione elettorale devono essere sollevati in presenza dei componenti dell'organo medesimo, ai quali compete l'obbligo di trascriverli nel verbale e di farli firmare dal contestante. Sulle contestazioni e sui reclami deciderà il consiglio direttivo nella sua prima riunione.

Art. 21 SCRUTINIO

Le operazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Lo scrutinio si svolge con la partecipazione di tutti i componenti la commissione.

Sono considerate nulle le schede non vidimate nella forma prevista dal precedente art.19, lett. b), quelle che recano segni, macchie o scritte che possono comunque renderle riconoscibili, quelle compilate con una matita di tipo diverso da quella fornita dalla commissione elettorale ed infine quelle nelle quali è stato votato un numero di candidati superiore a quello massimo stabilito.

Al termine delle operazioni di voto la commissione effettua lo scrutinio, con precedenza a quello relativo alla elezione del consiglio direttivo, provvedendo all'assegnazione dei voti a ciascun candidato.

Successivamente, per ciascuna delle elezioni, forma la graduatoria sulla base dei voti riportati, con conseguente proclamazione degli eletti, tenendo presente che, in caso di parità di voti, viene proclamato eletto colui che ha più anzianità di volontariato nell'associazione.

Art. 22 VERBALIZZAZIONE

Di tutte le operazioni svolte viene redatto verbale che, sottoscritto da tutti i componenti della commissione, accompagnato dal materiale, viene, a cura del coordinatore, rimesso al presidente entro il giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni. Sia il verbale che il materiale che lo accompagna devono essere conservati nell'archivio dell'associazione per almeno quattro anni.

Art. 23 INSEDIAMENTO

Il presidente in carica convoca il nuovo consiglio direttivo entro i dieci giorni seguenti alla data delle elezioni.

La prima riunione del nuovo consiglio, fino alla elezione del presidente, è presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio, dopo aver esaminato gli atti relativi alle operazioni di voto, decide in ordine ad eventuali reclami e contestazioni e procede alla convalida delle operazioni, e, come da art. 24 dello statuto all'elezione del presidente per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, vice presidente, il segretario e l'amministratore.

Art. 24 FUNZIONAMENTO

Il consiglio direttivo, nell'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, si ispira al criterio della collegialità, riservandosi la competenza esclusiva su tutte le questioni che comportano una qualsiasi discrezionalità.

Allo scopo di coinvolgere tutti i propri componenti nell'espletamento dell'attività di gestione al fine di conseguire la massima efficienza, il consiglio, dopo aver definito gli obiettivi della propria azione affida incarichi specifici, stabilendo per ciascun consigliere le competenze. Nell'espletamento degli incarichi ricevuti i singoli membri del consiglio, su decisione dello stesso, possono essere affiancati da uno o più collaboratori scelti tra i soci-volontari.

Nell'espletamento dell'incarico devono ispirarsi al criterio della mera esecuzione, con l'esclusione di qualsiasi discrezionalità economica, amministrativa, gestionale e quindi che non abbia carattere prettamente tecnico.

Ciascun consigliere è tenuto ad occuparsi con continuità, singolarmente o con la collaborazione di altri, di un settore di attività dell'associazione. Per nessun motivo possono essere previste deroghe a tale obbligo.

Art. 25 PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Subito dopo essere stato eletto, il presidente espone al consiglio le linee del programma che intende attuare nel corso del mandato e ne chiede l'approvazione.

Successivamente il consiglio nomina il vice presidente, il segretario, l'amministratore ed il direttore sanitario iscritto all'ordine professionale, sceglie fra i soci-volontari, soci-onorari e/o i cittadini del territorio.

Il direttore sanitario partecipa alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo. Il Direttore Sanitario sovrintende a tutti i servizi di assistenza sanitaria ed esprime il proprio parere in ordine ai medesimi. Fornisce la propria consulenza sul contenuto programmatico dei corsi di formazione e di aggiornamento. Ne segue il regolare svolgimento, d'intesa con il responsabile del settore e partecipa alla valutazione finale dei frequentanti.

Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di questi e lo coadiuva nell'espletamento delle sue mansioni, e dovrà avere un ruolo attivo all'interno del consiglio

Art. 26 DECADENZA E SURROGAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO–DELL'ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il consiglio direttivo pronuncia la decadenza del componente, il quale nell'arco dei dodici mesi (calcolati sempre con riferimento alla data del suo ingresso nell'organo) non abbia partecipato a quattro sedute del consiglio, indipendentemente dalla causa, escluse le ragioni di salute. La sostituzione del componente dichiarato decaduto è effettuata attingendo all'elenco dei non eletti, quale risulta dal verbale delle operazioni di voto, seguendo la graduatoria formata dalla commissione elettorale.

Analogo provvedimento si adotta in caso di dimissioni dei componenti dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri. E' pure dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta del volontario che ha riportato le sanzioni disciplinari del richiamo scritto o della sospensione.

Art. 27 MODIFICA E REVOCA DEGLI INCARICHI

E' in facoltà del consiglio modificare, durante il mandato, il proprio assetto interno, mediante integrazione o riduzione, in relazione ad esigenze sopravvenute, per ovviare a disfunzioni emerse e per migliorare il funzionamento dei servizi.

Art. 28 COMITATI

Per lo studio e l'approfondimento di specifiche questioni, per la progettazione di manifestazioni e iniziative di carattere didattico-culturale, sanitario, assistenziale, benefico, ricreativo, ecc., per la loro organizzazione e gestione possono essere nominati specifici comitati, dei quali il consiglio direttivo stabilisce compiti e durata.

Spetta al consiglio direttivo la nomina del coordinatore del Comitato fra i propri membri.

Ciascun comitato è tenuto a sottoporre, in via preventiva, i progetti, programmi, piani elaborati al consiglio e ad informarlo periodicamente sull'andamento della propria attività, e a rimmettergli, all'ultimazione dei compiti che gli sono stati assegnati, dettagliata relazione sul lavoro svolto, illustrando e valutando i risultati conseguiti.

I comitati sono composti solo da soci-volontari, in regola con i doveri sociali.

Sono soggetti alla disciplina della presente normativa i gruppi, gli organismi e qualsiasi struttura interna all'associazione, dotata di autonomia operativa, sia a durata determinata che a tempo indeterminato.

CAPO 7° - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 FUNZIONI

Ha facoltà di partecipare alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

E' tenuto a redigere la relazione sul rendiconto annuale e ad accompagnare con il proprio parere la individuazione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'attività futura.

In caso di dimissioni dell'unico componente dell'organo di controllo, le dimissioni avranno effetto soltanto dopo la regolare sostituzione con un nuovo revisore.

CAPO 8° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Il collegio dei probiviri è tenuto a pronunciarsi sulle questioni di propria competenza, entro 30 giorni da quando gli vengono sottoposte, dopo aver sentito le parti coinvolte.

TITOLO 3° - PARTECIPAZIONE DEI SOCI-VOLONTARI E SOCI-VOLONTARI-ONORARI

CAPO 8° INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 31 FORME, TEMPI E INIZIATIVE

Ai soci-volontari e soci-onorari è riconosciuto il diritto di accesso al materiale relativo alle questioni poste all'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea e depositato presso il centralino, al materiale che accompagna i provvedimenti adottati dall'assemblea e dal consiglio direttivo e custodito presso la sede, a tutta la documentazione inerente l'attività dell'associazione, con la sola eccezione di quanto è tutelato dalla norme concernenti la privacy.

E' riconosciuta a tali soci anche la facoltà di formulare agli organi dell'associazione proposte, di fornire suggerimenti, di avanzare rilievi, con diritto a risposta scritta.